

CIRCOLARE N. 13/2001
Prot. n. 285 del 22 gennaio 2001

**DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
SERVIZIO PER I PROBLEMI DEI
LAVORATORI
IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI E
DELLE LORO FAMIGLIE
OGGETTO : Autorizzazioni al lavoro per
ingresso dall'estero - procedure autorizzative**

Alle Direzioni Regionali del lavoro
LORO SEDI
Alle Direzioni Provinciali del lavoro
LORO SEDI
Alla Provincia Autonoma di Bolzano - A.A. -
Rip. 19 Lavoro - Uff. Lavoro - Ispett. Lavoro
BOLZANO
Alla Provincia Autonoma di Trento -
Assessorato al Lavoro -
TRENTO
Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Agenzia Regionale del Lavoro Friuli V.G.
TRIESTE
Alla Regione Siciliana
Assessorato al Lavoro
Uff. Reg. Lav. - Ispett. Reg. Lavoro
PALERMO
Agli Assessorati Regionali e Provinciali del
lavoro
LORO SEDI

In merito alla validità temporale delle istanze dei datori di lavoro per ingresso dall'estero di cittadini extracomunitari, presentate a i sensi dell'art. 22 e 24 del D.L.vo n. 286/98, si sottolinea che le richieste hanno validità soltanto per l'anno solare in cui sono state presentate e vengono autorizzate, stante validità la capienza nella relativa quota, indicata nel Decreto flussi dell'anno di riferimento.

Le Direzioni Provinciali del Lavoro in indirizzo, comunicheranno ai datori di lavoro interessati il mancato accoglimento delle istanze per esaurimento delle quote assegnate per l'anno di riferimento del decreto flussi.

Il datore di lavoro, qualora ancora interessato all'assunzione del lavoratore richiesto, potrà riproporre della istanza nell'anno successivo, facendo riferimento alla documentazione agli atti dell'ufficio.

Le richieste di autorizzazione al lavoro, ad avvenuta emanazione del Decreto di programmazione dei flussi di ingresso sul territorio italiano, dovranno essere istruite ed evase seguendo il criterio temporale dell'ordine di arrivo delle stesse.

FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Carlà